

Legge regionale 27 giugno 1977 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 21/01/1982

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 concernente norme finanziarie e di contabilità regionale.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982 con effetto dal 1° gennaio 1982.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 4 e 30, secondo comma, L.R. 10/82.

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 5 e 30, secondo comma, L.R. 10/1982, con effetto dall'1 gennaio 1982.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 6 e 30 L.R. 10/82 con effetto dal 31 dicembre 1981.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 11 e 30, secondo comma, L.R. 10/82 con effetto dal 31 dicembre 1981.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 16 e 30, secondo comma, L.R. 10/82.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982 , a decorrere dal 31 dicembre 1981, come disposto dall'articolo unico L.R. 55/1982.

Art. 8

(ABROGATO)

(4)

Note:

- 1 Derogata la disciplina del primo comma da art. 12, primo comma, L. R. 3/1979
- 2 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 12, primo comma, L. R. 3/1979
- 3 Terzo comma abrogato da art. 13, primo comma, L. R. 3/1979 con effetto, ex articolo 16 della medesima legge, dal 31 dicembre 1978.
- 4 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 23 e 30, secondo comma, L.R. 10/82.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato da art. 13, primo comma, L. R. 3/1979 con effetto, ex articolo 16 della medesima legge, dal 31 dicembre 1978.

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1 Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto degli articoli 7 e 30 L.R. 10/82 con effetto dal 31 dicembre 1981.

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 29 e 30, secondo comma, L.R. 10/82.

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982

Art. 13

In relazione alle esigenze derivanti dal disposto degli articoli 32 e 34 del DPR 26 novembre 1975, n. 902, il numero massimo di 7 unità indicate nel secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, è elevato a 20 unità.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 40/1979

Art. 14

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.